

**LA CONVENZIONE TRA
IL MINISTERO DEL TESORO E LA BANCA D'ITALIA
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PROVINCIALE DELLO STATO**

PREMESSO

- che il servizio di Tesoreria per conto dello Stato è affidato alla Banca d'Italia sin dal 1° febbraio 1895 ai sensi della Convenzione del 30 ottobre 1894, approvata con R.D. 10 dicembre 1894 n. 533, convertito in L. 8 agosto 1895, n. 486 e delle successive proroghe, nonché del Regolamento per il servizio di Tesoreria, approvato con R.D. 15 gennaio 1895, n. 16;
- che con legge 28.3.91, n.104, la gestione del servizio di Tesoreria per conto dello Stato - già affidata alla Banca d'Italia sino al 31 dicembre 1990 - è stata prorogata al 31 dicembre 2010, prevedendosi inoltre che l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza;
- che la stessa legge ha autorizzato il Ministero del tesoro a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dalla gestione del servizio di Tesoreria;
- che il servizio ha continuato ad essere svolto dalla Banca sino alla data odierna;
- che la legge medesima stabilisce che la Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato;
- che l'art. 43 dello Statuto della Banca - approvato con R.D. 11 giugno 1936, n.1067, e successive modificazioni - prevede l'esercizio da parte della Banca del servizio di Tesoreria provinciale sulla base di speciali convenzioni;
- che tale servizio - in relazione al disposto dell'art. 1, 2° comma, della citata legge 28.3.91, n.104 - è esercitato mediante Sezioni di tesoreria aventi sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia;
- che i compiti delle Sezioni sono regolati dalla Legge sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, approvata con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dalle vigenti «Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro»;
- che con l'art. 2 del D.L.C.P.S. 12 dicembre 1946, n.441, il Ministro del Tesoro è stato, tra l'altro, autorizzato a variare di anno in anno la misura del rimborso

alla Banca d'Italia delle spese per il servizio di Tesoreria.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Quanto indicato nella premessa fa parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Le Sezioni svolgono le operazioni di cui all'art. 113 delle «Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro», nel testo risultante dal D.M. 15 settembre 1967.

Art. 3

Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti a carico della Banca per il servizio di Tesoreria nonché modifiche alle I.G.S.T. riguardanti il servizio svolto dalla Banca d'Italia saranno oggetto di preventivi accordi fra la Banca stessa e il Ministero del tesoro.

Art. 4

Qualora per effetto di nuove disposizioni di legge si renda indispensabile affidare taluni particolari servizi, compresi in quello di Tesoreria, all'Amministrazione delle Poste o ad Istituti di credito, il Tesoro dovrà darne avviso alla Banca almeno tre mesi prima del loro effettivo trasferimento, sempre che la legge non stabilisca altro termine.

Art. 5¹

Il totale degli incassi e dei pagamenti che la Banca effettua nell'espletamento del servizio di Tesoreria Provinciale è registrato giornalmente nel conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria», in attuazione della legge 26.11.93, n. 483 e del Decreto del Ministro del Tesoro 21 giugno 1994.

Art. 5 bis²

Le Sezioni sono autorizzate a scritturare al conto sospeso «collettivi» l'assegno mod. Ch. 16 Aut emesso a fronte dei certificati di accreditamento i cui importo siano già stati contabilizzati con emissione di quietanze di entrata, nei casi in cui non ottengano in giornata il rimborso del predetto assegno dell'Amministrazione Postale. La sistemazione dell'anzidetta scritturazione contabile avverrà al

¹ Sostituisce il precedente art. 5, giusta integrazione alla «Convenzione» del 27 luglio 1995

² Articolo aggiunto con la integrazione alla «Convenzione» del 27 luglio 1995

momento dell'incasso del mod. Ch. 16 Aut.

Art. 5 ter³

La Banca d'Italia mette a disposizione della Direzione generale del Tesoro l'archivio informatico contenente la situazione sommaria delle operazioni di bilancio e fuori bilancio effettuate dalle Sezioni di tesoreria, e trasmette, con cadenza giornaliera, alla predetta Direzione un prospetto contenente l'analisi delle principali operazioni di incasso e pagamento e il saldo del conto «Disponibilità del Tesoro per il Servizio di Tesoreria».

Art. 6

La Banca d'Italia, prima di ammettere a pagamento i titoli di spesa inviati dalle Amministrazioni emittenti, provvede ad eseguire gli adempimenti previsti dagli artt. 417 e 418 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Per i titoli i cui dati essenziali sono inseriti in supporti magnetici trasmessi unitamente ai titoli medesimi e per gli ordini di pagamento inviati esclusivamente con supporto magnetico verranno concordate particolari modalità di ammissione a pagamento.

La Banca è dispensata da qualsiasi indagine sulla legittimazione di chi ha apposto le firme all'atto dell'emissione nonché sull'autenticità delle firme stesse, relativamente ai titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni Centrali e da quelle periferiche ai sensi della Legge 17 agosto 1960, n. 908, ai titoli spediti dalle Amministrazioni locali direttamente ai contabili dello Stato o ad altri Enti autorizzati ed ammessi al rimborso dalle Sezioni di tesoreria.

La Banca non è tenuta a rispondere della regolarità dei pagamenti dei titoli di spesa ammessi al rimborso.

Art. 7

La misura del rimborso alla Banca delle spese per il servizio di Tesoreria Provinciale è fissata in 1.890 milioni di lire annui oltre all'I.V.A., salvo modifiche che potranno essere apportate su richiesta del Ministero del tesoro o della Banca d'Italia per mezzo di specifiche convenzioni aggiuntive alla presente.

Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro per il servizio svolto dalla Banca d'Italia sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa medesima, sulla base di informazioni sui dati di lavoro che saranno richieste dal Ministero del tesoro alla Banca d'Italia.

Non concorrono alla determinazione del rimborso di cui al primo comma, perché a carico del Tesoro:

³ Articolo aggiunto dall'integrazione alla «Convenzione» del 27 luglio 1995.

— le spese per gli stampati previsti per lo svolgimento del servizio di tesoreria nonché quelle relative alla fornitura della carta per l'allestimento, su autorizzazione del Tesoro, di moduli necessari all'espletamento del servizio medesimo;

— le spese da riconoscere all'Amministrazione Postale per le procedure automatizzate volte a razionalizzare la gestione del conto corrente postale intestato alle Sezioni nonché ad altre Amministrazioni pubbliche in relazione all'adozione di procedure elettroniche nella gestione del servizio di Tesoreria;

— le spese per le spedizioni dei valori metallici e dei recipienti vuoti effettuate dalla Tesoreria Centrale e dalla Cassa Speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato ovvero, per conto della Cassa stessa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle Sezioni di tesoreria e viceversa, spedizioni che vengono eseguite per conto dello Stato con l'uso delle tariffe speciali e delle altre agevolazioni concesse per il servizio di Stato negli invii per mare e per ferrovia;

— la tassa speciale istituita dal D.P.R. 26 settembre 1982, n. 687, per il prelevamento in «tempo reale» degli assegni mod. Ch. 16 tratti sui conti correnti postali intestati alle Sezioni di tesoreria.

Art. 8

Le tasse postali dovute per la corrispondenza connessa con lo svolgimento del servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato, scambiata senza affrancatura tra l'Amministrazione Centrale e le filiali della Banca o diretta a Ministeri, Enti, Uffici ed Amministrazioni di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero delle PP.TT. n. 25 - 1° supplemento - del 1° settembre 1967 e successive modificazioni sono a carico del Ministero del tesoro e da quest'ultimo direttamente regolate con l'Amministrazione Postale ai sensi del D.P.R. 9.2.72, n. 171.

Art. 9

La Banca ha facoltà, dandone comunicazione alla Direzione generale del Tesoro, di attuare, nell'ambito delle disposizioni vigenti, una diversa organizzazione amministrativa, contabile e di cassa mediante le modificazioni e semplificazioni che essa riterrà più opportune nei riguardi del servizio e del pubblico anche con l'apertura nel capoluogo di provincia di uffici distaccati dipendenti dalla coesistente Sezione di Tesoreria.

Art. 10

Il servizio di Tesoreria è soggetto a vigilanza da parte della Direzione generale del Tesoro, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 11

Per quant'altro inerente alle specifiche operazioni nelle quali si compendia il servizio di Tesoreria, alle modalità da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del Tesoro dei dati relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria provinciale e agli obblighi della resa delle contabilità periodiche e dei conti giudiziali cui è soggetta la Banca e che non hanno formato oggetto di particolare pattuizione, le parti contraenti si richiamano, ritenendole qui riportate integralmente, a tutte le disposizioni già citate in premessa.

Art. 12

La presente convenzione - che sostituisce e abroga tutte le precedenti - ha efficacia dalla data odierna fino al 31.12.2010 e, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni.

Essa è redatta in due esemplari, di cui uno per il Ministro del Tesoro e l'altro per il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 13

Le parti contraenti riconoscono, ad ogni effetto, che la presente convenzione è fatta nell'interesse dello Stato.

Roma, 17 gennaio 1992

IL MINISTRO DEL TESORO

Guido Carli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Carlo Ciampi